SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 11**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pag. 30, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

88A0015

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1987.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università italiana per stranieri, in Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università italiana per stranieri di Perugia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032;

Visto l'art. 258 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 181, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615, ed in particolare l'art. 2 e l'art. 3;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 27;

Vista la proposta del consiglio accademico;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università italiana per stranieri di Perugia approvato con il decreto suindicato, è soppresso e sostituito con quello annesso al presente decreto, vistato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1987
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 89

UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI - PERUGIA

STATUTO

Titolo I

GENERALITÀ ED ORGANI

Art. 1.

Denominazione e scopi

L'Università italiana per stranieri, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha il fine di diffondere la migliore e maggiore conoscenza della cultura italiana in tutte le sue manifestazioni passate e presenti: la lingua, la letteratura, le arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, sociali ed economiche, i rapporti con le culture europee ed extraeuropee.

Per il conseguimento di tale fine l'Università italiana per stranieri svolge attività didattica e di ricerca scientifica nelle forme proprie di ogni istituto di istruzione superiore e secondo le indicazioni del presente statuto.

Art. 2.

Natura giuridica

L'Università italiana per stranieri è istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, con personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa agisce altresì in collegamento con il Ministero degli affari esteri per sviluppare il migliore raggiungimento dei suoi fini in campo internazionale.

Art. 3.

Patrimonio

L'Università italiana per stranieri trae i mezzi necessari al suo funzionamento:

1) dai contributi ordinari:

a) dello Stato;

b) della regione dell'Umbria; delle province di Perugia e Terni; del comune di Perugia; delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni; dell'Azienda autonoma di turismo di Perugia;

c) di altri enti pubblici e privati;

2) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti, il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è notificato annualmente nel programma generale dei corsi;

3) da elargizioni straordinarie di enti e privati per le normali attività dell'Università, per borse di studio e per altri specifici fini;

4) da eventuali proventi di attività didattiche e culturali, ed altre.

I contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del n. 1) del presente articolo vengono stabiliti con apposite convenzioni.

Art. 4.

Organi di governo

Sono organi dell'Università italiana per stranieri:

1) il rettore;
2) il consiglio accademico;
3) il consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il rettore

Il rettore è eletto dal consiglio accademico e dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, tra eminenti studiosi o personalità di riconosciuto prestigio in campo nazionale, anche non facenti parte di tali organismi. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto: gli elettori membri di entrambi i consigli hanno diritto ad un solo voto.

La presidenza della seduta congiunta è assunta dal consigliere più anziano.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore dura in carica un triennio e può essere rieletto per altre due volte consecutive.

Il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione ai loro deliberati;

c) dirige il funzionamento dell'Università in materia didattica, scientifica e culturale;

d) mantiene e sviluppa contatti con le autorità ed enti culturali italiani e stranieri;

e) presenta ogni anno al Ministero della pubblica istruzione una relazione sullo stato e lo sviluppo dell'attività dell'Università relativa all'anno accademico precedente, sentito il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione;

f) cura l'esatta osservanza delle norme che garantiscono l'autonomo ordinamento didattico, scientifico ed amministrativo dell'Università;

g) prende tutte le iniziative ed esercita tutte le attribuzioni non previste dallo statuto che, in relazione alle esigenze degli studenti stranieri anche conseguenti a norme e disposizioni emanate all'estero, gli appaiono opportune per garantire l'attività e gli interessi dell'Università;

h) dispone la pubblicazione ogni anno, ed in tempo utile, del programma generale delle attività dell'Università contenente le indicazioni relative all'ordinamento degli studi e ai programmi dei singoli corsi;

i) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Università riferendo, ove lo ritenga necessario, al consiglio di amministrazione a cui presenta per l'approvazione il bilancio preventivo e il conto consultivo;

l) esercita l'autorità disciplinare su tutto il personale dell'Università nei limiti fissati dalla legge sull'ordinamento universitario e secondo il presente statuto;

m) adotta nei casi di necessità ed indifferibilità i provvedimenti di competenza del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendo i provvedimenti stessi alla ratifica dei rispettivi organi nella riunione successiva.

Nelle votazioni dei consigli prevale, in caso di parità, il voto del rettore.

Il rettore ha diritto ad una «indennità di carica» il cui ammontare, stabilito dal consiglio di amministrazione non potrà superare comunque quello previsto dalla legge per i rettori delle Università degli studi nel caso in cui l'eletto presti servizi presso l'Università per stranieri.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di rettore sono assunte dal consigliere più anziano di cui al secondo comma del presente articolo.

Il rettore, d'intesa con il consiglio di amministrazione, può affidare specifici incarichi di carattere amministrativo ad uno o più membri del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Consiglio accademico

Il consiglio accademico è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è così composto:

1) dal rettore, che lo presiede;
2) dal direttore dei corsi;
3) da quattro professori universitari di ruolo della fascia degli ordinari che insegnino o che abbiano insegnato per almeno tre anni nei corsi di alta cultura o di perfezionamento;
4) dai professori universitari di ruolo della fascia degli associati in servizio presso l'Università italiana per stranieri;
5) da quattro rappresentanti dei docenti comandati e incaricati;
6) da tre rappresentanti dei ricercatori;
7) da un professore ordinario in rappresentanza dell'Università degli studi di Perugia, designato dal senato accademico della stessa.

I componenti di cui al n. 3) vengono eletti da tutti i professori di cui all'art. 32, numeri 1), 2) e 3) in servizio presso l'Università italiana per stranieri.

I rappresentanti di cui al n. 5) vengono eletti da tutti i professori comandati e incaricati in servizio presso l'Università italiana per stranieri.

I rappresentanti di cui al n. 6) vengono eletti da tutti i ricercatori in servizio presso l'Università italiana per stranieri.

Per quanto attiene alle deliberazioni relative a provvedimenti riguardanti i professori universitari, il consiglio accademico delibera alla presenza dei componenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente primo comma.

Alle riunioni del consiglio accademico partecipano con voto consultivo il presidente del consiglio studentesco e il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario.

Il consiglio accademico è presieduto dal direttore dei corsi nel caso di impedimento del rettore, o per sua delega.

I componenti del consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dall'incarico, si provvede alla relativa sostituzione, secondo le procedure previste per la nomina, con elezioni suppletive.

Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

I membri del consiglio accademico hanno diritto ad un gettone di presenza di importo uguale a quello stabilito per i componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed ogni volta il rettore lo ritenga necessario o ne venga fatta motivata richiesta da un terzo dei membri.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio accademico

Il consiglio accademico:

a) delibera sulle materie di carattere culturale, scientifico e didattico; se la delibera comporta spese nuove o maggiori rispetto alla previsione di bilancio, essa è formulata come proposta al consiglio di amministrazione;

b) stabilisce il programma annuale dei corsi, sentito il parere espresso dal consiglio dei professori;

c) esercita, relativamente al personale docente, tutte le funzioni che la legislazione universitaria vigente demanda ai consigli di facoltà, tenendo conto dei particolari requisiti didattico-culturali richiesti ai docenti dell'Università italiana per stranieri;

d) esamina preliminarmente le domande degli aspiranti al «comando» ai sensi del comma quarto dell'art. 5 della legge n. 181/1973, sottoponendo gli aspiranti a prove di accertamento, secondo le modalità contemplate nel presente statuto ed inoltra tali domande, con motivato parere, al consiglio di amministrazione;

e) valuta le esigenze didattiche, di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181. Sulla base di tale valutazione propone al consiglio di amministrazione le forme e i modi per il conferimento di incarichi e supplenze. In relazione ai particolari requisiti didattico-culturali richiesti ai docenti dell'Università italiana per stranieri, propone al consiglio di amministrazione i nominativi dei candidati all'incarico;

f) nomina, su proposta del rettore, il direttore dei corsi;

g) nomina i coordinatori dei singoli corsi di alta cultura, di perfezionamento e speciali;

h) delibera i regolamenti interni per il personale docente;

i) stabilisce i criteri di scelta dei libri da acquistare per la biblioteca;

l) delibera sull'assegnazione agli studenti delle borse di studio istituite dall'Università o messe a disposizione della stessa da enti, società o privati;

m) dispone i viaggi dei docenti, sia per il loro aggiornamento linguistico-culturale, sia per gli indispensabili contatti con le istituzioni culturali delle altre nazioni, sia per tenervi corsi o cicli di lezioni, o conferenze, o per comprovati motivi di rappresentanza dell'Università italiana per stranieri, tali viaggi all'estero sono effettuati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

n) dà pareri e formula proposte intorno ad argomenti che il rettore ed il consiglio di amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame;

o) propone al rettore la scelta dei docenti dei corsi di alta cultura, di perfezionamento e speciali;

p) propone al consiglio di amministrazione modifiche dello statuto con particolare riferimento alle norme dello stesso che disciplinano l'attività culturale, scientifica e didattica dell'Università;

q) può concedere deleghe al rettore per periodi determinati e per materie definite.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

1) dal rettore dell'Università italiana per stranieri, che lo presiede;

2) da un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;

3) da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;

4) da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) da due rappresentanti designati dal consiglio della regione dell'Umbria, di cui almeno uno dovrà essere un membro del consiglio regionale stesso;

6) da due rappresentanti designati dal consiglio comunale di Perugia;

7) da due rappresentanti designati rispettivamente dalle province di Perugia e Terni;

8) da un rappresentante designato congiuntamente dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia e Terni;

9) da un rappresentante designato dall'azienda autonoma di turismo di Perugia;

10) da un docente che non sia componente del consiglio accademico, eletto da tutti i professori in servizio all'Università italiana per stranieri al momento in cui vengono indette le elezioni;

11) da due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

12) da un rappresentante del personale non docente;

13) da un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero della ricerca scientifica;

14 da un rappresentante di enti o privati qualora concorrano al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a lire cento milioni.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione:

a) il presidente della giunta regionale dell'Umbria;

b) il sindaco di Perugia o un suo delegato;

c) l'intendente di finanza di Perugia;

d) il direttore dei corsi;

e) il rettore dell'Università degli studi di Perugia;

f) il presidente dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario o un suo delegato.

I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9) e 11) del presente articolo sono scelti tra persone che non abbiano rapporti di servizio con l'Università italiana per stranieri.

I membri di cui ai numeri 5) e 6) verranno designati dai rispettivi consigli in modo da garantire anche la rappresentanza delle minoranze.

Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il presidente del consiglio studentesco.

Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, a tutte le sedute.

I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un gettone di presenza, il cui importo viene deliberato dal consiglio stesso con le procedure di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per altre due volte consecutive, ad eccezione dei membri di diritto. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

Art. 9.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economico-patrimoniale dell'Università.

Ad esso spetta perciò di compiere tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria, per il raggiungimento delle finalità dell'Università, salvo quelli di competenza del consiglio accademico e del rettore.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dispone prelevamenti dal fondo di riserva, gli storni da capitolo a capitolo del bilancio e le variazioni del medesimo;

b) delibera il limite di somme entro le quali il rettore può disporre direttamente per determinate spese;

c) delibera sulle modifiche di statuto proposte autonomamente dal consiglio accademico e su quelle proposte dal consiglio di amministrazione stesso al consiglio accademico;

d) delibera sulle norme e sui regolamenti interni dell'Università, di propria competenza;

e) approva i contratti e le convenzioni per importi eccedenti il limite di somma di cui al precedente punto *b)*;

f) esprime parere sulle domande degli aspiranti al comando presso l'Università per l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione;

g) decide sulle impugnative previste dal sesto comma dell'art. 5 della legge n. 181/1973;

h) determina i compensi a carico dell'Università in favore del personale docente comandato, incaricato e supplente, sulla base di quanto previsto dagli articoli 6), secondo comma e 7), secondo comma della legge n. 181/1973;

i) determina la misura delle tasse, contributi e diritti dovuti dagli iscritti;

l) può concedere delega al rettore per periodi determinati e per materie definite.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni due mesi.

Si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il rettore o ne faccia motivata richiesta un terzo dei membri.

Art. 10.

Consiglio dei professori

Il consiglio dei professori è costituito da tutti i docenti di cui al primo comma del successivo art. 32, nonché da una rappresentanza di cinque ricercatori universitari e di tre addetti alle esercitazioni di lingua italiana, di cui al terzo e al quarto comma del medesimo art. 32, eletti rispettivamente da tutti i ricercatori universitari e da tutti gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio all'Università italiana per stranieri.

Il consiglio dei professori ha funzioni consultive in materia didattica e scientifica ed è presieduto dal direttore dei corsi. In particolare, formula proposte al consiglio accademico in ordine all'attivazione degli insegnamenti previsti dallo statuto.

Art. 11.

Direttore dei corsi

Il direttore di corsi è nominato dal consiglio accademico su proposta del rettore. Dura in carica un triennio.

Il direttore dei corsi:

a) coadiuva il rettore nell'esercizio delle sue funzioni;

b) vigila sul regolare svolgimento delle lezioni di tutti i corsi e cura il collegamento fra i vari insegnanti nell'ambito di ciascun corso e fra i vari corsi, fatta salva la libertà di insegnamento di ogni docente nel quadro del programma stabilito dal consiglio accademico;

c) stabilisce gli orari delle lezioni e provvede agli eventuali spostamenti di orario e alla momentanea sostituzione dei docenti assenti;

d) cura il contatto con gli studenti e con il consiglio studentesco;

e) presiede il consiglio dei professori, riferendo al rettore e al consiglio accademico sull'attività svolta dal consiglio stesso;

f) al termine di ogni anno accademico presenta al rettore una relazione scritta sull'andamento dei corsi, formulando suggerimenti e proposte per la migliore organizzazione dei corsi stessi.

Il direttore dei corsi può presiedere il consiglio accademico su delega del rettore, o in caso di impedimento del medesimo.

Può essere dispensato, in parte, dall'insegnamento con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico.

Nel caso in cui il direttore dei corsi debba recarsi all'estero può designare tra i docenti dell'Università per stranieri un professore che lo sostituisce per la direzione dei corsi.

Il direttore dei corsi ha diritto ad una «indennità di carica» il cui ammontare viene stabilito dal consiglio di amministrazione, nei limiti dell'indennità di carica spettante al rettore, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 12.

Consigli di corso

Sono istituiti il consiglio del corso di lingua e cultura italiana e il consiglio del corso di formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana per stranieri con funzioni consultive in materia didattica e scientifica. I consigli di corso sono presieduti da un coordinatore, nominato dai rispettivi consigli, che dura in carica un triennio.

Fanno parte di ciascun consiglio di corso:

a) tutti i professori di cui al primo comma del successivo art. 32, afferenti al corso stesso;

b) una rappresentanza dei ricercatori universitari non superiore ad 1/10 dei docenti;

c) una rappresentanza degli «addetti alle esercitazioni di lingua italiana» non superiore ad 1/10 dei docenti;

d) una rappresentanza di tre studenti iscritti al corso.

Art. 13.

Coordinatori dei corsi

Il coordinatore del corso vigila e coordina, di concerto con il direttore dei corsi, l'attività didattica del rispettivo corso, fatta salva la libertà di insegnamento di ogni docente, nel quadro della programmazione stabilita dal consiglio accademico; cura i contatti con gli studenti del corso; presenta al direttore dei corsi una relazione annuale sulla attività svolta nel corso, ai fini della relazione di cui al punto *f)* dell'art. 11.

Art. 14.

Elezioni delle rappresentanze

Le elezioni delle rappresentanze nei vari consigli di cui agli articoli precedenti avvengono secondo un regolamento proposto dal consiglio accademico ed approvato dal consiglio di amministrazione, che prevede comunque il voto limitato a due terzi degli eligendi.

Titolo II

ORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO

Art. 15.

Anno accademico

L'anno accademico dell'Università va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il calendario dei corsi è stabilito dal consiglio accademico nel programma annuale, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Corsi - Generalità

L'ordinamento didattico generale comprende:

A) Corsi ordinari:

1) corso di lingua e cultura italiana suddiviso in:

a) corso di primo grado, articolato in livelli;

b) corso di secondo grado, articolato in indirizzi;

c) corso superiore, articolato in indirizzi;

2) corso di formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana per stranieri.

B) Corsi di alta cultura.

C) Corsi di perfezionamento.

D) Corsi speciali: con programmi specifici riguardanti la formazione scientifica e professionale.

E) Corsi straordinari: per specifiche esigenze con varia durata e con programmi di insegnamento particolari.

La durata dei corsi è determinata annualmente dal consiglio accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

I corsi, con gli eventuali relativi esami finali, possono essere svolti anche in sedi diverse da Perugia, in Italia e all'estero, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

Insegnamenti dei corsi ordinari

Nei corsi ordinari sono impartiti i seguenti insegnamenti:

archeologia e antichità italiche;
dialettologia italiana;
didattica dell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
docimologia;
elementi di diritto pubblico e privato;
elementi di politica economica e finanziaria;
elementi di tecnica commerciale;
filologia e critica dantesca;
filologia italiana;
fonetica e fonologia della lingua italiana (per stranieri);
geografia politica ed economica dell'Italia;
glottodidattica;
grammatica italiana;
istituzioni dell'Italia contemporanea;
istituzioni di commercio;
letteratura italiana;
letteratura italiana contemporanea;
lingua italiana (per stranieri);
linguaggi settoriali;
linguistica contrastiva;
linguistica generale e applicata;
metodologia della ricerca in glottodidattica;
psicolinguistica;
lessicografia e lessicologia italiana;
semiologia;
sintassi e stilistica della lingua italiana;
sociolinguistica;
storia dell'arte italiana;
storia dell'arte italiana contemporanea;
storia della critica letteraria italiana;
storia della filosofia italiana;
storia della letteratura italiana (per stranieri);
storia d'Italia;
storia dell'Italia contemporanea;
storia della lingua italiana;
storia della musica italiana;
storia della pedagogia italiana;
storia delle istituzioni politiche e sociali nella C.E.E.;
storia religiosa d'Italia;
storia del teatro italiano;
storia del cinema italiano;
storia delle tradizioni popolari italiane;
storia economica d'Italia;
tecnica e corrispondenza commerciale;
teoria e metodologia generale della letteratura;
traduzione (in italiano da lingua straniera e viceversa).

Art. 18.

Corsi di alta cultura, di perfezionamento e corsi speciali

I corsi di alta cultura riguardano le istituzioni italiane, la letteratura italiana, la storia dell'arte italiana, la storia della musica italiana, la storia e la geografia d'Italia, il pensiero italiano attraverso i secoli e d'Italia contemporanea.

I corsi speciali hanno per oggetto programmi specifici riguardanti la formazione scientifica e professionale.

I programmi di insegnamento dei corsi di alta cultura, dei corsi di perfezionamento e dei corsi speciali sono fissati annualmente e resi noti nell'opuscolo del programma generale pubblicato ogni anno.

Art. 19.

Corsi di perfezionamento didattico

Il consiglio accademico, ottenuta l'approvazione del consiglio di amministrazione per la parte economica, può istituire corsi di perfezionamento didattico per laureati ed insegnanti italiani che intendano perfezionarsi nello studio e nell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e della cultura italiana.

Tali corsi, previo esame finale, rilasciano un titolo di maturità didattica che l'Università valuterà nelle assunzioni di incarichi annuali e nei concorsi per comandi relativamente agli insegnamenti linguistici e di cultura italiana.

Art. 20.

Varianti dei corsi

Il consiglio accademico, d'intesa con il consiglio di amministrazione per la parte economica, per motivata necessità didattica o per esigenze straordinarie, può istituire corsi diversi da quelli precedentemente indicati, che rientrino nelle finalità dell'Università.

Art. 21.

Centri e settori di ricerca

L'Università italiana per stranieri si articola secondo settori di ricerca e può costituire centri di ricerca e di formazione.

Titolo III

STUDENTI

Art. 22.

Frequenza

Alla frequenza dei corsi sono ammessi gli stranieri di ogni nazionalità, gli italiani residenti all'estero e gli allogeni; ai corsi di alta cultura e di perfezionamento ed ai corsi speciali sono ammessi anche gli italiani.

Il consiglio accademico può determinare titoli particolari di studio per l'ammissione ai corsi di alta cultura, di perfezionamento e speciali; di essi sarà data notizia nel programma generale dei corsi pubblicato annualmente.

Art. 23.

Tasse, diritti e contributi

Le tasse, i diritti e i contributi dovuti dagli iscritti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e notificati con il programma annuale dei corsi.

Art. 24.

Esami

Il consiglio accademico, su proposta del consiglio di corso, determina le materie oggetto di esame e le modalità di svolgimento dello stesso: nel programma generale dei corsi, pubblicato annualmente, sono indicate le norme relative.

Sono ammessi agli esami per conseguire i diplomi e gli attestati gli iscritti che hanno regolarmente frequentato le lezioni per il periodo minimo, anche non continuativo, stabilito per lo svolgimento dei vari programmi.

Per l'ammissione all'esame del corso superiore gli iscritti devono dimostrare di possedere un titolo di studio almeno equipollente a quello di un diploma di scuola secondaria superiore. In casi eccezionali, per la difformità degli ordinamenti scolastici dei Paesi di provenienza o per servizi resi dagli interessati nell'insegnamento dell'italiano nei rispettivi Paesi, sull'ammissione agli esami si pronuncia il consiglio di corso.

Possono essere richiesti, per l'ammissione agli esami dei corsi, particolari titoli di studio predeterminati dal consiglio accademico; di essi sarà data notizia nel programma generale dei corsi pubblicato annualmente.

Art. 25.

Titoli di studio

In conformità alla struttura dei vari corsi di cui all'art. 16, l'Università italiana per stranieri rilascia i seguenti diplomi ed attestati:

1) attestato di conoscenza elementare della lingua italiana — con indicazione del livello seguito — al termine del corso di lingua e cultura italiana di primo grado;

2) attestato di conoscenza della lingua e della cultura italiana — con indicazione dell'indirizzo seguito — al termine del corso di lingua e cultura italiana di secondo grado;

3) diploma di lingua e cultura italiana — con indicazione dell'indirizzo seguito — al termine del corso superiore;

4) diploma di abilitazione all'insegnamento di lingua e cultura italiana per stranieri al termine del relativo corso;

5) diplomi o attestati al termine di particolari corsi straordinari, di corsi speciali e di determinati corsi di alta cultura.

I diplomi dei corsi speciali si conseguono a seguito di approvazione di una tesi presentata e discussa dal candidato.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua e della cultura italiana e gli attestati si conseguono a seguito del positivo esito di un esame costituito da prove scritte e orali.

Art. 26.

Attestato di frequenza

Agli iscritti che hanno regolarmente frequentato le lezioni di qualunque corso è rilasciato un attestato di frequenza, in cui può essere fatta menzione del profitto conseguito se l'organizzazione del corso lo prevede e ne viene fatto l'accertamento secondo modalità indicate dal consiglio accademico.

Art. 27.

Assistenza agli studenti

L'Università italiana per stranieri promuove tutte le iniziative in favore degli iscritti per assicurare le condizioni più idonee per il proficuo svolgimento degli studi.

A tale scopo elargisce borse e premi di studio ed attua sia direttamente che indirettamente, mediante convenzioni con altri enti, ogni possibile forma di assistenza.

Art. 28.

Centro sociale universitario

Nell'ambito dei servizi dell'Università italiana per stranieri è istituito il centro sociale universitario con lo scopo di:

a) favorire il soggiorno degli studenti ed il loro inserimento nell'ambiente;

b) organizzare dibattiti, incontri, gite artistiche e turistiche ed ogni altra manifestazione extra-didattica, sia culturale che ricreativa;

c) promuovere e realizzare tutte le altre forme di assistenza agli iscritti.

Art. 29.

Attività ed organi del centro sociale universitario

I programmi di attività del centro sono stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dal consiglio di amministrazione, per la parte economica.

Il consiglio direttivo del centro è così composto:

1) dal rettore, che lo presiede;

2) dal direttore dei corsi;

3) dal presidente dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario o un suo delegato;

4) da un membro del consiglio di amministrazione;

5) da un membro del consiglio accademico.

Art. 30.

Consiglio studentesco

È costituito il consiglio studentesco con il compito di rappresentare le esigenze del corpo studentesco. Esso è composto da due rappresentanti di ciascuno dei corsi preparatorio, medio e superiore eletti dalle assemblee degli studenti dei rispettivi corsi. Hanno diritto di partecipare alle elezioni gli studenti iscritti ai corsi anzidetti.

Le assemblee distinte corso per corso sono convocate dal direttore dei corsi entro il primo mese di ciascun trimestre. Le assemblee sono valide se è presente la maggioranza degli iscritti.

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un segretario.

Il presidente del consiglio studentesco partecipa alle sedute del consiglio accademico con voto consultivo ed alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio si svolgono all'interno dell'Università.

Apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni ed il funzionamento del consiglio.

Art. 31.

Associazioni degli amici dell'Università per stranieri

L'Università italiana per stranieri può promuovere le associazioni degli amici dell'Università per stranieri, con sede all'estero, che hanno lo scopo di diffondere il nome e le iniziative culturali dell'Università, nonché la conoscenza della cultura italiana e di mantenere vivi i legami tra gli ex studenti dell'Università.

L'Università può disporre dei contributi a carico del proprio bilancio in favore di dette associazioni che sono tenute a rendere conto del loro impiego.

Titolo IV

PERSONALE DOCENTE

Art. 32.

Docenti

L'insegnamento è affidato a:

1) professori universitari di ruolo, assegnati dal Ministero della pubblica istruzione;

2) docenti comandati dal Ministero della pubblica istruzione;

3) docenti con incarico a tempo pieno o con orario ridotto;

4) professori a contratto di alta qualificazione scientifica e professionale, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali. Essi possono anche essere dipendenti dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca, ovvero docenti di università estere, purché non insegnino in università italiane.

I docenti dei corsi di alta cultura, dei corsi di perfezionamento e speciali sono scelti tra docenti universitari, tra personalità del mondo culturale, economico e politico italiano o tra cultori della materia di riconosciuta competenza.

Per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi svolgono la loro attività presso l'Università italiana per stranieri e ricercatori universitari.

Parimenti per l'assolvimento di compiti didattici integrativi e per altre necessità didattiche sono impiegati nella loro attività gli «addetti alle esercitazioni di lingua italiana».

Possono essere conferite supplenze in caso di indisponibilità dei docenti, nel caso in cui non sia possibile provvedere diversamente.

Art. 33.

Numero dei posti di professore associato e di ricercatore

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore è quello risultante dagli inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 30 ottobre 1981, n. 615, e dalle eventuali assegnazioni che verranno disposte, ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, a seguito di concorsi liberi.

Art. 34.

Stato giuridico dei professori universitari di ruolo e dei professori a contratto

Per quanto concerne lo stato giuridico ed i doveri dei professori universitari di ruolo e dei professori a contratto, valgono le norme previste dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, compatibilmente con le norme del presente statuto, con particolare riferimento all'art. 40.

Art. 35.

Stato giuridico dei ricercatori

Per quanto concerne lo stato giuridico e i doveri dei ricercatori, valgono le norme previste dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, compatibilmente con le norme del presente statuto, con particolare riferimento all'art. 41.

Art. 36.

Comandi

Sono comandati dal Ministero della pubblica istruzione presso l'Università italiana per stranieri, a richiesta di quest'ultima, insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado forniti di laurea. La disciplina dei comandi è dettata dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, dalla legge 24 novembre 1967, n. 1154, dalla legge 16 aprile 1973, n. 181, e dalle norme seguenti.

Art. 37.

Prove per gli aspiranti al comando

Le prove e modalità di accertamento alle quali devono sottoporsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 181/1973 gli aspiranti al comando presso l'Università sono le seguenti:

1) per il corso ordinario di lingua e cultura italiana di primo grado un concorso per titoli ed esami.

Fra i titoli sono preferenziali:

laurea in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; in materie letterarie; in pedagogia; in filosofia o equipollenti;

abilitazione o idoneità o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre, corrispondenti alle lauree sopra enumerate;

conoscenza di lingue straniere;

frequenza con profitto di un corso di preparazione didattica organizzato dall'Università italiana per stranieri;

insegnamento della lingua italiana in corsi per stranieri, organizzati dalla stessa Università o da altri enti affini;

soggiorno di studio all'estero;

pubblicazioni.

Gli esami di concorso consistono in:

un colloquio su problemi grammaticali e stilistici dell'italiano moderno e su principi di linguistica generale;

non più di due lezioni su argomento grammaticale a scelta della commissione esaminatrice;

una esercitazione che dimostri la conoscenza ed una proficua utilizzazione di gabinetti linguistici e di apparati audiovisivi;

2) per il corso ordinario di lingua e cultura italiana di secondo grado un concorso per titoli ed esami.

Fra i titoli sono preferenziali:

laurea in filosofia;
in lettere moderne;
in lingue e letterature orientali;
in lingue e letterature straniere;

in lingue e letterature straniere moderne;
in materie letterarie;
in pedagogia;
in economia e commercio o equipollenti;
abilitazione o idoneità o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre corrispondenti alle lauree sopra enumerate;
buona conoscenza di lingue straniere ed ottima di quella della sezione per la quale il candidato concorre;
frequenza con profitto di un corso di preparazione didattica organizzato dall'Università italiana per stranieri;
insegnamento della lingua, letteratura e storia d'Italia in corsi per stranieri organizzati dalla stessa Università o da altri enti affini;
soggiorni di studio all'estero;
pubblicazioni.

Gli esami di concorso consistono in non più di due prove scritte, una orale ed una pratica comprovanti:

per l'insegnamento linguistico, la conoscenza dei problemi linguistici dell'italiano e della lingua della sezione alla quale il candidato aspira, con eventuale dimostrazione pratica di proficua utilizzazione dei gabinetti linguistici ed apparati audiovisivi;
per l'insegnamento delle materie culturali, la conoscenza di quella per la quale il candidato ha presentato domanda;

3) per il corso ordinario superiore di lingua e cultura italiana e per il corso di formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana per stranieri: un concorso, per titoli ed esami.

Fra i titoli sono preferenziali:

la laurea in filosofia; in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; materie letterarie; in pedagogia; con eventuali relative specializzazioni o equipollenti;
abilitazione, o idoneità, o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre corrispondenti alle lauree sopra enumerate;
buona conoscenza di lingue e culture straniere, con particolare riferimento alla materia per il cui insegnamento il candidato concorre;
insegnamento della cultura italiana in corsi per stranieri organizzati dalla stessa Università o da altri enti affini;
soggiorni di studio all'estero;
pubblicazioni.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova orale e in non più di due lezioni pratiche comprovanti:

a) per l'insegnamento linguistico:
profonda conoscenza della grammatica, della sintassi e della stilistica della lingua italiana e della lingua straniera per la quale il candidato ha presentato domanda;
conoscenza della linguistica generale;
conoscenza della metodologia e della didattica delle lingue straniere;
b) per gli altri insegnamenti:
conoscenza sistematica della disciplina per la quale il candidato presenta domanda, con i necessari riferimenti alle culture degli altri Paesi.

Il consiglio accademico nomina le commissioni giudicatrici, composte da un presidente — scelto tra i docenti dei corsi di alta cultura o di perfezionamento — e da due docenti «comandati» presso l'Università italiana per stranieri dei quali almeno uno insegni la materia messa a concorso.

Il consiglio accademico elaborerà, entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto, il regolamento relativo alle prove di cui sopra ed ai criteri di accertamento. Tale regolamento dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 38.

Interruzione del comando

I docenti comandati che intendono chiedere dopo un periodo di interruzione un nuovo comando non sono sottoposti alle prove di accertamento di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

Art. 39.

Incarico successivo al comando

Ai docenti comandati, collocati a riposo può essere conferito un incarico di insegnamento presso l'Università non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 355, e successive modificazioni.

Art. 40.

Compiti e doveri dei docenti

In relazione alla peculiare attività didattica dell'Università italiana per stranieri, l'insegnamento è impartito da ogni docente per nove mesi all'anno e per un massimo di dodici ore settimanali. Altre prestazioni sono considerate di carattere straordinario e vengono effettuate con il consenso degli interessati.

Ai doveri di carattere generale si aggiungono:

a) quelli inerenti alla particolare disponibilità per tutte le forme di assistenza didattico-culturale, richieste dagli studenti stranieri che possono anche implicare l'orario spezzato;
b) quelli attinenti ad un calendario accademico speciale che impegna docenti, dentro l'Università e all'estero, per le particolari finalità della stessa Università.

Art. 41.

Compiti e doveri dei ricercatori e degli «addetti alle esercitazioni di lingua italiana»

In relazione alla peculiare attività didattica dell'Università italiana per stranieri, i ricercatori e gli «addetti alle esercitazioni di lingua italiana» svolgono tale attività per dieci mesi l'anno e per un massimo di quindici ore settimanali.

Art. 42.

Trattamento economico

Il consiglio di amministrazione, con delibera da adottarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 181, stabilisce il compenso spettante ai docenti comandati e determina altresì, a norma del secondo comma dell'art. 7 della citata legge n. 181/1973, il trattamento giuridico ed economico da attribuire ai docenti incaricati, ai supplenti e agli «addetti alle esercitazioni di lingua italiana», tenendo conto dei particolari compiti e doveri didattici stabiliti ai sensi del presente statuto.

Titolo V

PERSONALE NON INSEGNANTE

Art. 43.

Personale in servizio

Presta servizio presso l'Università italiana per stranieri il personale non docente di ruolo delle università statali.

Art. 44.

Corsi di perfezionamento in seconda lingua

Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'Università italiana per stranieri provvederà alla programmazione e all'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività ed efficienza, al fine di soddisfare le esigenze fondamentali del proprio funzionamento.

Art. 45.

Concorsi e titoli preferenziali

Nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali banditi dall'Università italiana per stranieri, la conoscenza di una o più lingue straniere sarà valutata quale titolo preferenziale, salvo i casi in cui sia richiesta come requisito indispensabile.

Titolo VI

ORGANI COLLEGIALI

Art. 46.

Funzionamento degli organi collegiali

Le modalità di funzionamento degli organi collegiali dell'Università sono stabilite con apposito regolamento.

Questo deve prevedere le norme per la convocazione, la validità delle adunanze, le votazioni ed i processi verbali delle deliberazioni.

Art. 47.

Natura delle deliberazioni

Le decisioni ed i provvedimenti degli organi dell'Università sono pubblici e, pertanto, chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione, salvo che a ciò ostino ragioni attinenti alla personalità, dignità e sfera di riservatezza dei soggetti ai quali in essi viene riferito.

Titolo VII

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. 48.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per la riscossione delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario, la chiusura dei conti è prorogata al 31 gennaio successivo.

È vietato assumere impegni durante l'esercizio suppletivo in conto dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre.

Art. 49.

Patrimonio e contabilità

Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dell'Università sono stabilite con apposito regolamento da approvare dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.

Titolo VIII

TUTELA E VIGILANZA GOVERNATIVA CONTROLLO FINANZIARIO

Art. 50.

Provvedimenti sottoposti all'approvazione ministeriale

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi al personale docente e agli «addetti alle esercitazioni di lingua italiana», nonché quelle concernenti l'indennità di lingua di cui all'art. 46, sono approvate dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 51.

Vigilanza governativa

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, una volta approvati dal consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi per debita conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 52.

Revisori dei conti

Per il controllo della gestione finanziaria dell'Università è nominato, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti, composto da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - che ne assume la presidenza, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno della carriera di ragioneria.

Con lo stesso decreto sarà stabilito il compenso spettante ai revisori a carico del bilancio dell'Università. Il collegio provvede, in particolare, al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, ridigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 53.

Definizione dei conti consuntivi

I conti consuntivi dell'Università, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi alla Corte dei conti, per l'attestazione di regolarità.

Titolo IX

STATUTO E SUE MODIFICHE

Art. 54.

Approvazione e modifiche dello statuto

Lo statuto dell'Università italiana per stranieri e le sue successive modifiche, proposti dal consiglio accademico e deliberati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Titolo X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55.

Regolamenti

Entro un anno dall'approvazione delle norme del presente statuto, debbono essere deliberati tutti i relativi regolamenti di esecuzione.

I regolamenti sono resi esecutivi con decreto del rettore su delibera del consiglio di amministrazione approvato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 56.

Rinvio alla normativa sulle università statali

Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti di esecuzione si fa riferimento alla normativa vigente per le università statali, in quanto applicabile.

Art. 57.

Norma transitoria sui docenti dei «gruppi di conversazione»

I docenti dei «gruppi di conversazione» in servizio al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, mutano la loro denominazione in quella di «addetti alle esercitazioni di lingua italiana» e restano in servizio su parere del consiglio accademico e su delibera del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

88A0369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73:

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della legge n. 615/81;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista nella C.M. n. 1751 del 23 aprile 1982;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 70 relativo al corso di laurea in fisica all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

inglese scientifico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1987
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 362

88A0093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 283 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in «chirurgia plastica e ricostruttiva» afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione
in chirurgia plastica e ricostruttiva

Art. 284. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

4. La scuola ha la durata di cinque anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia ed, in particolare, l'istituto di clinica dermosifilopatica, l'istituto di clinica chirurgica d'urgenza e gli istituti di I, II, e III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

11. La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;

b) morfologica;

c) fisio-patologica;

d) clinica propedeutica ed integrativa;

e) terapia e tecnica chirurgica;

f) metodologie complementari.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:

genetica;

tipizzazione dei tessuti;

biologia dei trapianti.

b) Morfologica:

anatomia;

embriologia;

anatomia chirurgica;

anatomia ed istologia patologica;

malformazioni congenite.

c) Fisio-patologica:

patologia generale;

fisio-patologia della malattia da ustione;

oncologia;

la riparazione tissutale.

d) Clinica propedeutica ed integrativa:

chirurgia generale;

otorinolaringoiatria;

odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;

dermatologia;

oculistica;

neurochirurgia;

ortopedia e traumatologia;

radiodiagnostica e radioterapia;

anestesiologia e rianimazione.

e) Terapia e tecnica chirurgica:

chirurgia plastica;

chirurgia plastica in età pediatrica;

le urgenze in chirurgia plastica;

chirurgia riparatrice della mano;

clinica e terapia della malattia da ustione;

chirurgia estetica;

trapianti in chirurgia plastica.

f) Metodologie complementari:

criobiologia e banca dei tessuti;

riabilitazione e terapia fisica;

medicina legale e deontologia;

metodiche di diagnostica strumentale;

applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

13. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

14. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 50):

genetica	ore	20
tipizzazione dei tessuti	»	20
biologia dei trapianti	»	10

Morfologica (ore 50):

anatomia	»	15
embriologia	»	15
anatomia ed istologia patologica	»	20

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale	»	120
radiodiagnostica e radioterapia	»	40
anestesiologia e rianimazione	»	40

Terapia e tecnica chirurgica (ore 100):

chirurgia plastica	»	100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfologica (ore 50):		
anatomia chirurgica	ore	40
malformazioni congenite	»	10
Fisio-patologica (ore 100):		
patologia generale	»	40
fisio-patologia della malattia da ustione	»	20
oncologia	»	30
la riparazione tissutale	»	10
Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	»	100
otorinolaringoiatria	»	50
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale	»	50
Terapia e tecnica chirurgica (ore 50):		
chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	ore	100
dermatologia	»	40
oculistica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	30
le urgenze in chirurgia plastica	»	30
chirurgia riparatrice della mano	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 100):		
chirurgia generale	ore	40
neurochirurgia	»	60
Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	60
clinica e terapia della malattia da ustione	»	40
Metodologie complementari (ore 100):		
metodiche di diagnostica strumentale	»	50
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	ore	40
chirurgia estetica	»	80
trapianti in chirurgia plastica	»	80
Metodologie complementari (ore 200):		
criobiologia e banca dei tessuti	»	30
riabilitazione e terapia fisica	»	50
medicina legale e deontologia	»	10
metodiche di diagnostica strumentale	»	30
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

15. Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza e sala operatoria dell'istituto di clinica dermosifilopatica;
reparti di degenza di chirurgia d'urgenza e chirurgia generale;
ambulatori di chirurgia plastica e di dermatologia;
laboratori dell'istituto di clinica dermosifilopatica e clinica chirurgica.

16. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

17. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1987
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 115

88A0095

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Asfalti», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Asfalti» a r.l., con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Asfalti» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Nicola Capuano in data 15 febbraio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Domenico Morelli, nato a Matera il 12 ottobre 1928 e residente a Noci (Bari) in via Tommaso Siciliani, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0112

DECRETO 4 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «S.O.L.E.», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore..

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 18 maggio 1987 con la quale il tribunale di Salerno ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «S.O.L.E.», con sede in Battipaglia (Salerno);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «S.O.L.E.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito notaio Carmelo De Chiara in data 7 febbraio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Landi, nato a Baronissi (Salerno) il 2 ottobre 1959, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0113

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fid servizi S.r.l.», in Milano, nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vice direttore della società Publicompas S.p.a., con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927;

Vista la sentenza del 13 ottobre 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fid servizi S.r.l.», con sede in Milano, via Borgogna n. 5;

Constatato che la «Fid servizi S.r.l.» risultava avere con l'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.» unicità di direzione, avendo avuto entrambi i medesimi amministratori e sindaci nelle persone dei signori Salvatore Patti, Massimo Grassi, Luciano Zammitti e Italo Saccavino;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Fid servizi S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Fid servizi S.r.l.», con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, composto dai signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;
avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;
Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;
dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;
Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0073

DECRETO 7 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Finloco S.r.l.», in Milano, nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vice direttore della società Publicompas S.p.a., con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927;

Vista la sentenza del 13 ottobre 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Finloco S.r.l.», con sede in Milano, via Borgogna n. 5;

Constatato che la «Finloco S.r.l.» risultava avere con l'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.» unicità di direzione, avendo avuto entrambi il medesimo amministratore nella persona del sig. Vincenzo Cultrera;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Finloco S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Finloco S.r.l.», con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, composto dai signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0072

DECRETO 7 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Italimmobili S.p.a.», in Milano, nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vice direttore della società Publicompas S.p.a. con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927;

Vista la sentenza del 13 ottobre 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano, via Borgogna n. 5;

Constatato che la «Italimmobili S.p.a.» risultava controllare il predetto «Istitutò fiduciario lombardo S.p.a.» già sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ed avere con esso unicità di direzione, avendo avuto entrambi i medesimi amministratori e sindaci nelle persone dei signori De Liguori, Cultrera, Grassi, Zammitti, Saccavino e Cordini;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *c*), del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, composto dai signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato à Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0071

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1987.

Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi volti allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria delibera del 15 aprile 1986 con la quale sono state impartite, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge anzidetta, le direttive per la concessione dei benefici alle imprese che si impegnano a realizzare, in concorso con partner esteri, programmi di sviluppo nell'industria aeronautica;

Vista la nota n. 408015 del 16 luglio 1987 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta di ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 3, lettera *a*), della legge n. 808/1985, del programma presentato dalla società Magnaghi di Napoli riguardante la realizzazione, in collaborazione con la società francese Messier Hispano Bugatti, di un nuovo carrello principale di atterraggio per il velivolo ATR72;

Tenuto conto del parere espresso in data 16 luglio 1987 dal comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 in ordine alla validità e al relativo livello tecnologico ed economico attribuibile al programma suddetto;

Considerato che il programma, per il quale è previsto, ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della legge sopra richiamata, un intervento finanziario pari a 11.139 milioni di lire, permette alla società di acquisire nel campo dei sistemi di atterraggio una crescente capacità di progettazione tale da creare le condizioni per l'inserimento della stessa nel mercato internazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il programma presentato dalla società Magnaghi di Napoli, relativo alla realizzazione, in collaborazione con la società francese Messier Hispano Bugatti, di un nuovo carrello principale di atterraggio per il velivolo ATR72.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A0059

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1987.

Revisione dei piani specifici di intervento nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 marzo 1982, n. 63.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che all'art. 1 stabilisce la formulazione di piani specifici di intervento, da sottoporre all'approvazione del comitato, in materia di ristrutturazione e risanamento delle società operanti nel settore dell'elettronica, dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1984 con la quale il Comitato ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento della Rel S.p.a. nella Irel S.p.a. che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione alla Rel di concedere alla predetta società finanziamenti per un importo complessivo di 3.500 milioni di lire;

Viste le delibere del 3 luglio e del 27 novembre 1986 con le quali il Comitato ha autorizzato la Rel a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della Irel S.p.a. mediante conversione di una quota parte del finanziamento a suo tempo concesso;

Vista la nota n. 90626 del 25 novembre 1987 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta di un finanziamento ponte in favore della Irel S.p.a.;

Preso atto degli elementi che hanno indotto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a richiedere il finanziamento;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

La Rel è autorizzata a concedere alla Irel S.p.a. un ulteriore finanziamento, per un importo massimo di 1.500 milioni di lire, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie della società partecipata.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A0061

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1987.

Approvazione del Piano forestale nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 che, nell'attribuire al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale, stabilisce le procedure per l'adozione delle determinazioni afferenti tali funzioni, prevedendo che il CIPE stesso deliberi su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, previa istruttoria di un comitato tecnico interministeriale;

Visto in particolare il terzo comma del citato art. 2, che stabilisce che con le procedure sopra indicate il CIPE adotti il Piano forestale nazionale;

Visto altresì l'art. 6 della medesima legge, che destina la somma di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1990 al finanziamento delle azioni previste nel Piano forestale nazionale di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento di funzioni alle regioni in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto lo schema di Piano forestale nazionale presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 1392 del 2 luglio 1987;

Considerato che il Comitato interministeriale previsto al citato art. 2 ed istituito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 20 luglio 1987 ha effettuato su detto schema di Piano la prevista istruttoria individuando talune modifiche da apportare al testo;

Vista la successiva proposta di Piano presentata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 1905 del 7 novembre 1987;

Considerato altresì che si è ritenuto opportuno di ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione delle azioni nel Piano stesso indicate, le somme stanziate per gli esercizi 1986 e 1987, pari a 100 miliardi di lire per ciascun esercizio finanziario, e che la relativa proposta di riparto è stata presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 2019 del 21 novembre 1987;

Considerato che sulla proposta di Piano e su quella di riparto si è espressa favorevolmente la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1987 nelle riunioni del 15 ottobre e del 27 novembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Delibera:

È approvato il Piano forestale nazionale, che forma parte integrante della presente delibera. Per quanto concerne le ipotesi di ripartizione finanziaria tra le azioni in esso contenute, considerato che le azioni stesse, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono state trasferite alle regioni e che la tipologia degli interventi può variare tra le stesse in relazione alle caratteristiche geografiche, ambientali ed economiche di ciascuna regione, si intende che le medesime ipotesi assumono carattere orientativo di massima per il miglior perseguimento delle finalità nel Piano indicate.

Le disponibilità previste dall'art. 6, comma 1, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, relative agli esercizi finanziari 1986 e 1987, sono ripartite tra le regioni e le province autonome come segue:

Regioni e province autonome	Importo 1986 (in milioni di lire)	Importo 1987 (in milioni di lire)
Trento	1.425	1.425
Bolzano	1.610	1.610
Valle d'Aosta	805	805
Piemonte	6.062	6.062
Liguria	2.317	2.317
Lombardia	5.133	5.133
Friuli-Venezia Giulia	2.069	2.069
Veneto	3.269	3.269
Emilia-Romagna	4.483	4.483
Toscana	7.486	7.486
Marche	2.834	2.834
Umbria	2.722	2.722
Lazio	6.720	6.720
Abruzzo	5.758	5.758
Molise	2.400	2.400
Campania	6.600	6.600
Puglia	4.215	4.215
Basilicata	5.205	5.205
Calabria	9.082	9.082
Sicilia	7.375	7.375
Sardegna	12.430	12.430
Totale	100.000	100.000

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A0060

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1987.

Copertura finanziaria dei superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti FIO per l'anno 1984.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, che all'art. 37, comma 1, prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1984, di lire 1.800 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Visti gli articoli 17 e 20 della legge 4 giugno 1984, n. 194, per effetto dei quali le risorse dello stanziamento anzidetto disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Visto lo stesso art. 37 della legge n. 730/1983 che autorizza, al quarto comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, rettificata con successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale sono stati approvati progetti immediatamente eseguibili delle amministrazioni statali e regionali per un importo complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Preso atto che l'ammontare dei finanziamenti BEI concessi ai progetti approvati con delibera 22 febbraio 1985 risultano pari a lire 1.141,486 miliardi determinando una disponibilità in meno di lire 54,829 miliardi;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla copertura dei suesposti oneri progettuali approvati e solo parzialmente finanziati;

Considerato che sono in via di completo trasferimento a favore dei soggetti destinatari le assegnazioni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio per l'anno 1984, per lire 1.705,000 miliardi e che, pur tenendo conto degli afflussi BEI man mano trasferibili, i mezzi finanziari complessivamente disponibili non coprono l'intero ammontare dei progetti approvati con la delibera sopracitata;

Considerato che la legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 14, comma 9, così come integrato dall'art. 5, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, autorizza l'utilizzo fino ad un massimo di lire 200 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di lire 1.520 miliardi previsti al comma 1 dell'articolo stesso per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati con le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984, 22 novembre 1984, 22 febbraio 1985;

Preso atto che per quanto riguarda i progetti approvati con delibere 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984 non sussistono elementi per ritenere non sufficienti i mezzi finanziari attualmente disponibili;

Ritenuto che al fine di evitare stasi sulla prosecuzione dei lavori relativi ai progetti FIO dell'anno 1984, conseguenti alla mancata erogazione di fondi a fronte di certificati di avanzamento-lavori dimostrativi degli effettivi fabbisogni di spesa eccedenti la quota a carico del bilancio dello Stato, è necessario ricorrere all'utilizzo di quota parte dei 200 miliardi di lire di cui alla citata legge finanziaria 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È autorizzato l'utilizzo della somma di lire 54,829 miliardi a valere sulla disponibilità di lire 200 miliardi assegnata dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 9, per la copertura dei superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI relativamente ai progetti FIO per l'anno 1984, approvati con delibera 22 febbraio 1985.

2) Detta somma è destinata al finanziamento degli scoperti derivanti dal disavanzo connesso ai minori afflussi BEI di cui alle premesse, relativamente ai progetti FIO 1984, approvati con delibera 22 febbraio 1985.

3) L'assegnazione alle amministrazioni dello Stato, per i progetti di loro competenza, ed alla Cassa depositi e prestiti per i progetti di competenza regionale, avverrà per tranches successive, su iniziativa del Ministero del bilancio che curerà la destinazione delle quote al finanziamento di quei progetti per i quali viene comprovato un più avanzato stato di esecuzione.

A tal fine le amministrazioni dello Stato e le regioni comunicheranno al Ministero del bilancio, trimestralmente e per ciascun progetto, l'importo dei lavori eseguiti, l'importo dei finanziamenti già concessi e l'ammontare delle esigenze finanziarie più immediate, allo scopo di consentire la predisposizione di una scala di priorità nella assegnazione degli avanzi finanziari derivanti dagli afflussi BEI, unitamente alle disponibilità di cui al punto 1 della presente delibera.

Per una maggiore rispondenza dei trasferimenti dei fondi alle effettive esigenze, come sopra documentate, l'ufficio del Ministero del bilancio potrà avvalersi anche delle risultanze delle verifiche successive effettuate dal nucleo ispettivo del Ministero del bilancio che, all'uopo, presenterà dettagliate relazioni.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A0062

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1987.

Ripartizione delle somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986, per le esigenze di ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamennto del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate delle somme di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1986, per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 500.4/AG5 del maggio 1986 relativa ai criteri di ripartizione delle somme destinate al finanziamento della ricerca corrente, da assegnare agli istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 11 novembre 1987;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 16 luglio 1987;

Delibera:

Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, la somma complessiva di lire 7 miliardi per le esigenze di ricerca corrente.

Detta somma è ripartita tra i predetti istituti secondo gli importi specificati per tematica di ricerca di cui all'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1986 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO PER LA RICERCA CORRENTE DEGLI ISTITUTI PRIVATI
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

(in milioni di lire)

Istituto	Tematica di ricerca	Importo per ricerca	Totale per istituto
H. S. Raffaele - Milano	1) La malattia diabetica: complicanze e sostituzione della funzione endocrino-pancreatica	1.400	
	2) Studi mediante utilizzo della risonanza magnetica 1.5.Tesla	300	
	Totale . . .		1.700
Ist. Sanatrix - Venafro (Isernia)	1) Studi di patologia degenerativa cerebrale	580	
	Totale . . .		580
Centro auxologico Piancavallo - Milano	1) Studi epidemiologici e funzionali sui fattori di rischio e sulle alterazioni dell'età evolutiva con conseguenze patologiche in età adulta	670	
	Totale . . .		670

Istituto	Tematica di ricerca	Importo per ricerca	Totale per istituto
Fond. Mondino - Pavia	1) Studi di neurofisiopatologia clinica attraverso l'uso di tecniche elettromiografiche, elettroencefalografiche e del potenziale evocato	230	
	2) Studi di neurologia clinica valutativa o funzionale per l'ottimizzazione dell'assistenza	200	
	3) Studi e validazione di modelli sperimentali	230	
	4) Studi di neurologia del comportamento per evidenziare eventuali correlazioni tra disordini comportamentali ed alterazioni di parametri biologici quantificabili	200	
	Totale ...		860
Ist. Eugenio Medea - Bosisio Parini (Como)	1) Evoluzione clinica degli stati deficitari con particolare riguardo alla condizione di gravità/complessità	280	
	2) Ricerca in tema di classificazione sindromica delle epilessie su base lesionale in età evolutiva con particolare riguardo agli aspetti funzionali neuropsicologici in soggetti con disturbi neuropsichici concomitanti	390	
	Totale ...		670
Fond. Stella Maris - Calambrone (Pisa)	1) Fisiopatologia dello sviluppo del linguaggio in età evolutiva; messa a punto di tecniche di valutazione clinica e di analisi automatica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva e sperimentazione di tecniche riabilitative	140	
	2) Prevenzione del danno neuropsichico precoce; sviluppo e sperimentazione di tecnologie di valutazione automatica computerizzata dell'attività bioelettrica cerebrale e dell'attività motoria del neonato e del lattante	140	
	3) Tecniche psicoterapiche nell'infanzia e nell'adolescenza; sperimentazione di protocolli di intervento psicoterapico, individuale, di gruppo e familiare nelle disarmonie evolutive precoci e nella psicopatologia dell'adolescenza	140	
	Totale ...		420
Fond. Clinica Lavoro - Pavia ...	1) Settore preventivo-riabilitativo: monitoraggio delle capacità residue di soggetti portatori di menomazioni ai fini del recupero sociale ed occupazionale	215	
	2) Settore della medicina ed igiene monitoraggio dell'inquinamento dell'ambiente e dell'uomo ai fini della prevenzione e cura delle tecnopatie	735	
	Totale ...		950
Osp. Bambin Gesù - Roma	1) Problemi chirurgici dell'età pediatrica con particolare riguardo alle malformazioni ed ai trapianti di cuore, fegato e rene	321,5	
	2) Problemi di pediatria medica nell'ambito delle anormalità (malformazioni e malfunzioni)	523,5	
	3) Problemi infettivologici in età pediatrica, con particolare riguardo all'epatite B, all'AIDS ed alla difesa dalle infezioni nosocomiali	305	
	Totale ...		1.150
	Totale ...	7.000	7.000

88A0079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1206 —	1206 —	1205,75	1206 —	1206 —	1206,12	1206,250	1206 —	1206 —	1206 —
Marco germanico	736,200	736,200	736,50	736,200	736,200	736,65	736 —	736,200	736,200	736,20
Franco francese	217,740	217,740	217,65	217,740	217,740	217,76	217,780	217,740	217,740	217,74
Fiorino olandese	655,020	655,020	654,50	655,020	655,020	655,01	655 —	655,020	655,020	655,02
Franco belga	35,180	35,180	35,16	35,180	35,180	35,18	35,182	35,180	35,180	35,18
Lira sterlina	2191,750	2191,750	2190 —	2191,750	2191,750	2191,87	2192 —	2191,750	2191,750	2191,75
Lira irlandese	1954,750	1954,750	1953 —	1954,750	1954,750	1954,67	1954,600	1954,750	1954,750	—
Corona danese	191,480	191,480	191,30	191,480	191,480	191,47	191,470	191,480	191,480	191,48
Dracma	9,244	9,244	9,25	9,244	—	—	9,250	9,244	9,244	—
E.C.U.	1519,650	1519,650	1518,90	1519,650	1519,650	1519,65	1519,650	1519,650	1519,650	1519,65
Dollaro canadese	935,850	935,850	935 —	935,850	935,850	935,77	935,700	935,850	935,850	935,85
Yen giapponese	9,407	9,407	9,431	9,407	9,407	9,40	9,400	9,407	9,407	9,40
Franco svizzero	902,660	902,660	901,50	902,660	902,660	902,65	902,650	902,660	902,660	902,66
Scellino austriaco	104,610	104,610	104,45	104,610	104,610	104,60	104,595	104,610	104,610	104,61
Corona norvegese	190,300	190,300	190,10	190,300	190,300	190,33	190,360	190,300	190,300	190,30
Corona svedese	203,320	203,320	203,25	203,320	203,320	203,33	203,350	203,320	203,320	203,32
FIM	300,800	300,800	300,50	300,800	300,800	300,77	300,750	300,800	300,800	—
Escudo portoghese	8,923	8,923	8,92	8,923	8,923	8,93	8,950	8,923	8,923	8,92
Peseta spagnola	10,800	10,800	10,80	10,800	10,800	10,80	10,810	10,800	10,800	10,80
Dollaro australiano	853,300	853,300	852 —	853,300	853,300	852,90	852,500	853,300	853,300	853,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1988

Dollaro USA	1206,125	Lira irlandese	1954,675	Scellino austriaco	104,602
Marco germanico	736,100	Corona danese	191,475	Corona norvegese	190,330
Franco francese	217,760	Dracma	9,247	Corona svedese	203,335
Fiorino olandese	655,010	E.C.U.	1519,650	FIM	300,775
Franco belga	35,181	Dollaro canadese	935,775	Escudo portoghese	8,936
Lira sterlina	2191,875	Yen giapponese	9,403	Peseta spagnola	10,805
		Franco svizzero	902,655	Dollaro australiano	852,900

Media dei titoli del 7 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	94,750
» 9% » » 1976-91	93,350
» 10% » » 1977-92	96 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	100,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,625
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101 —
» » » » 1- 9-1983/88	101,100
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,050
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	102,825
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103,150
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,325
» » » » 17- 1-1986/91	99,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,075
» » » » 18- 2-1986/91	99,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,675
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,375
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,875
» » » » 1- 1-1985/92	100,850
» » » » 1- 2-1985/92	99,475
» » » » 18- 4-1986/92	99,300
» » » » 19- 5-1986/92	97,500
» » » » 18- 6-1986/93	96,725
» » » » 17- 7-1986/93	96,475
» » » » 19- 8-1986/93	96,450
» » » » 1- 2-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1985/95	96,100
» » » » 1- 4-1985/95	95,375
» » » » 1- 5-1985/95	95,375
» » » » 1- 6-1985/95	95,525
» » » » 1- 7-1985/95	97,275
» » » » 1- 8-1985/95	96,850
» » » » 1- 9-1985/95	96,850
» » » » 1-10-1985/95	97,350
» » » » 1-11-1985/95	97,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	98,400
» » » » 1- 1-1986/96	98,575
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,325
» » » » 1- 2-1986/96	98,350
» » » » 1- 3-1986/96	97,525
» » » » 1- 4-1986/96	96,850
» » » » 1- 5-1986/96	96,850
» » » » 1- 6-1986/96	96,850
» » » » 1- 7-1986/96	97,250
» » » » 1- 8-1986/96	96,450
» » » » 1- 9-1986/96	96,475
» » » » 1-10-1986/96	96,225
» » » » 1-11-1986/96	96,275
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,075
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,250
» » » 12,00% 1- 3-1988	101 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,450
» » » 12,50% 1-10-1988	101,650
» » » 12,50% 1-11-1988	102,375
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,750
» » » 12,50% 1- 2-1989	103 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,825
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,225
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,075
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,450
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,225
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,675
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,475
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,375
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,900
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,500
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,650
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,025
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 9,25% 1-11-1990	96,100
» » » 9,25% 1-12-1990	96,925
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,375
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,475
» » » 9,15% 1- 3-1992	97,125
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,200
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,825
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,325
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,550
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,250
» » » » 1983/90 11,50%	108
» » » » 1984/91 11,25%	108,200
» » » » 1984/92 10,50%	107,800
» » » » 1985/93 9,60%	104,350
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	103,650
» » » » 1985/93 8,75%	102,500
» » » » 1986/94 8,75%	102 —
» » » » 1986/94 6,90%	93,700

Il contabile del portafoglio dello Stato. MAROLDA

88M07018

MINISTERO DEL TESORO

N. 4

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1215,100	1215,100	1215,50	1215,100	1215,100	1215,40	1215,700	1215,100	1215,100	1215,10
Marco germanico	735,280	735,280	736 —	735,280	735,280	735,31	735,350	735,280	735,280	735,28
Franco francese	217,660	217,660	217,85	217,660	217,660	217,68	217,700	217,660	217,660	217,66
Fiorino olandese	654,330	654,330	654,75	654,330	654,330	654,31	654,300	654,330	654,330	654,33
Franco belga	35,127	35,127	35,15	35,127	35,127	35,13	35,142	35,127	35,127	35,12
Lira sterlina	2196 —	2196 —	2195 —	2196 —	2196 —	2195,50	2195 —	2196 —	2196 —	2196 —
Lira irlandese	1952,500	1952,500	1954 —	1952,500	1952,500	1952,75	1953 —	1952,500	1952,500	—
Corona danese	191,450	191,450	191,40	191,450	191,450	191,47	191,420	191,450	191,450	191,45
Dracma	9,247	9,247	9,26	9,247	—	—	9,250	9,247	9,247	—
E.C.U.	1518,640	1518,640	1519 —	1518,640	1518,640	1518,69	1518,750	1518,640	1518,640	1518,64
Dollaro canadese	946,150	946,150	945 —	946,150	946,150	946,20	946,250	946,150	946,150	946,15
Yen giapponese	9,385	9,385	9,395	9,385	9,385	9,380	9,390	9,385	9,385	9,38
Franco svizzero	898,800	898,800	899,40	898,800	898,800	899,80	899 —	898,800	898,800	898,80
Scellino austriaco	104,500	104,500	104,45	104,500	104,500	104,60	104,500	104,500	104,500	104,50
Corona norvegese	191,580	191,580	191,25	191,580	191,580	190,33	191,500	191,580	191,580	191,58
Corona svedese	203,680	203,680	203,50	203,680	203,680	203,33	203,700	203,680	203,680	203,68
FIM	301,100	301,100	301 —	301,100	301,100	300,77	301,210	301,100	301,100	—
Escudo portoghese	8,932	8,932	8,93	8,932	8,932	8,93	8,970	8,932	8,932	8,93
Peseta spagnola	10,800	10,800	10,80	10,800	10,800	10,80	10,795	10,800	10,800	10,80
Dollaro australiano	859 —	859 —	857 —	859 —	859 —	852,90	859 —	859 —	859 —	859 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1988

Dollaro USA	1215,400	Lira irlandese	1952,750	Scellino austriaco	104,500
Marco germanico	735,315	Corona danese	191,435	Corona norvegese	191,540
Franco francese	217,680	Dracma	9,248	Corona svedese	203,690
Fiorino olandese	654,315	E.C.U.	1518,690	FIM	301,155
Franco belga	35,134	Dollaro canadese	946,200	Escudo portoghese	8,951
Lira sterlina	2195,500	Yen giapponese	9,387	Peseta spagnola	10,797
		Franco svizzero	898,900	Dollaro australiano	859 —

Media dei titoli dell'8 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	94,750
» 9% » » 1976-91	93,350
» 10% » » 1977-92	96 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,990
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,100
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 15- 7-1985/90	99,400
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	103,150
» » » » 18-12-1985/90	100,150
» » » » 1- 1-1984/91	103,400
» » » » 17- 1-1986/91	99,800
» » » » 1- 2-1984/91	103,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,900
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,200
» » » » 1- 9-1984/91	101 —
» » » » 1-10-1984/91	101,050
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,900
» » » » 1- 1-1985/92	100,850
» » » » 1- 2-1985/92	99,650
» » » » 18- 4-1986/92	99,300
» » » » 19- 5-1986/92	97,750
» » » » 18- 6-1986/93	96,750
» » » » 17- 7-1986/93	96,475
» » » » 19- 8-1986/93	96,450
» » » » 1- 2-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1985/95	96,050
» » » » 1- 4-1985/95	95,300
» » » » 1- 5-1985/95	95,300
» » » » 1- 6-1985/95	95,500
» » » » 1- 7-1985/95	97,250
» » » » 1- 8-1985/95	96,800
» » » » 1- 9-1985/95	96,800
» » » » 1-10-1985/95	97,250
» » » » 1-11-1985/95	97,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	98,350
» » » » 1- 1-1986/96	98,600
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,300
» » » » 1- 2-1986/96	98,325
» » » » 1- 3-1986/96	97,475
» » » » 1- 4-1986/96	96,750
» » » » 1- 5-1986/96	96,825
» » » » 1- 6-1986/96	96,800
» » » » 1- 7-1986/96	97,150
» » » » 1- 8-1986/96	96,375
» » » » 1- 9-1986/96	96,400
» » » » 1-10-1986/96	96,250
» » » » 1-11-1986/96	96,300
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100 -
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,175
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,350
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,125
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,450
» » » 12,50% 1-10-1988	101,700
» » » 12,50% 1-11-1988	102,400
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,550
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,825
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,750
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,700
» » » 9,25% 1- 1-1990	104,250
» » » 12,50% 1- 1-1990	97,350
» » » 9,25% 1- 2-1990	104,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	97,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	104,650
» » » 12,50% 1- 3-1990	97,175
» » » 9,15% 1- 4-1990	104,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	97,250
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,125
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,400
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,775
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 9,25% 1-11-1990	96,100
» » » 9,25% 1-12-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,875
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 3-1992	97,075
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,100
» » » 9,15% 1- 5-1992	97,650
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,850
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	108 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,125
» » » » 1984/92 10,50%	108 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	106,250
» » » » 1985/93 9,00%	103,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,700
» » » » 1986/94 8,75%	102,100
» » » » 1986/94 6,90%	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M08018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. F.lli Zanniello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 agosto 1987 al 6 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 6 febbraio 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 6 febbraio 1985;
pagamento diretto: sì;
art 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. C.L.M. sud*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 143/85 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 14 dicembre 1981;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Merisinter*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1982: dall'8 febbraio 1982;
pagamento diretto: sì.

4) Soc. Plastofer, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 9 luglio 1986 CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. S.I.D.A. Società ind. derivati di argilla*, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Rovella (Salerno):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1982: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo. dal 28 settembre 1987 al 29 marzo 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 29 marzo 1985 CIPI 26 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Cost.El.Metal. Costruzione elaborati metall.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 28 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *Pastificio Liguori*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.

9) *S.r.l. La.Co.Di.Po.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 24 gennaio 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

11) *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 7 luglio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° luglio 1987, pag. 9318, punto 8.

12) *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 8 luglio 1987 CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. La meccanica navale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: fallimento in data 11 marzo 1987 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, con sede in San Pietro a Patierno (Salerno) e stabilimento di San Pietro a Patierno (Napoli):

periodo: dal 9 novembre 1987 al 9 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 9 maggio 1985 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 25 aprile 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.n.c. G. E C. Fontanarosa camicerie*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 agosto 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

16) *S.n.c. Calfer di Picarone & C.*, con sede in Baronissi (Salerno) e stabilimento di Baronissi (Salerno):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 24 marzo 1986 CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.n.c. Calzaturificio De.For.An.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 2 luglio 1984;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. C.M.M. - Costruzione minuterie metalliche*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino):

periodo: dal 6 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: fallimento in data 18 settembre 1985 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Europrofili*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: fallimento in data 25 settembre 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.n.c. Co.N.Ar.S. sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 31 ottobre 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Linificio Partenopeo*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 17 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. River*, con sede in S. Cipriano Piacentino (Salerno) e stabilimento di S. Cipriano Piacentino (Salerno):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 24 marzo 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 4 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Mericond*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.a.s. Calzaturificio Michel*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: fallimento in data 3 ottobre 1985 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.r.l. Calzaturificio Vartan*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

26) *S.a.s. F.lli Iaccarino*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 1° febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Officine elettromeccaniche meridionali*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli):
periodo: dal 20 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 19 marzo 1987 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Legnami esotici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 15 dicembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.r.l. Lloyd's confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 2 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 29 gennaio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 29 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *Soc. Pagano Aldo*, con sede in Pianura (Napoli) e stabilimento di Pianura (Napoli):
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: fallimento in data 16 ottobre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987.
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.a.s. Ipiemme & C.*, con sede in Alife (Caserta) e stabilimento di Alife (Caserta):
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mautren Mac*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 14 marzo 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 15 marzo 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Unione cartiere*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma):
periodo: dal 20 dicembre 1987 al 19 marzo 1988;
causale: fallimento in data 19 giugno 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1981: dal 16 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Lanificio S. Francesco*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 26 luglio 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 25 luglio 1985 - CIPI 10 luglio 1985,
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 21 dicembre 1987 al 24 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. So.Ge.Ca.*, con sede in Roma e stabilimento di Pontelucano - Tivoli (Roma):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 4 aprile 1988;
causale: fallimento in data 9 ottobre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 27 dicembre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Metalka sud*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 ottobre 1986;
causale: fallimento in data 6 ottobre 1984 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Metalka sud*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):
periodo: dal 7 ottobre 1986 al 6 aprile 1987;
causale: fallimento in data 6 ottobre 1984 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Metalka sud*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):
periodo: dal 7 aprile 1987 al 31 agosto 1987;
causale: fallimento in data 6 ottobre 1984 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Monte d'oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 27 giugno 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Met.Co. - Metallurgica Coppola*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 7 dicembre 1987 all'8 marzo 1988;
causale: fallimento in data 10 giugno 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Conversi Fratelli Giovanni & Carlo*, con sede in Roma e stabilimento di Cava di Guidonia di Montecelio (Roma):
periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Elektron International*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 marzo 1988;
causale: fallimento in data 1° ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Abete grafica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: no.

Si applicano a lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in San Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di San Pietro Moncalieri (Torino):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Istituto grafico Bertello*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 30 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cantone industria macchine agricole*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sicma*, con sede in Latina e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 16 maggio 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Pirelli nastri trasportatori*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera), dal 1° novembre 1986 *Pirelli nastri tecnici*:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Falci*, con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento di Dronero (Cuneo):
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Industria Pascolini*, con sede in Ronchis de Faedis (Udine), fallita il 2 aprile 1987:
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Isotta Fraschini* (ora *S.p.a. Isotta Fraschini motori*), stabilimento di Trieste:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *Ditta Navalmotor*, con sede in Trieste:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 27 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Impe* di Bari, fallita in data 19 maggio 1986:
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.a.s. I.C.A. di Enzo Antonioli*, sede di Crotone (Catanzaro), stabilimenti di Neto (Catanzaro) e San Severino (Catanzaro):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Pertusola sud*, di Crotone (Catanzaro):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 19 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Liquichimica meridionale*, di Tito Scalo (Potenza):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - Legge n. 451/87;
primo decreto ministeriale 11 maggio 1979: dal 1° gennaio 1979;
pagamento diretto: si.

8) *M.R. di Fidelangeli M. Rosa ed Anconetani Silvano S.d.f.*, sede e stabilimento in Castelbellino (Ancona), fallita in data 14 marzo 1986:
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 30 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Lombardi Lino*, con sede in Ostra Vetere (Ancona), fallita in data 14 luglio 1986:
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

0) *S.r.l. Igo marmi e graniti*, con sede in Camerano (Ancona), fallita in data 24 gennaio 1986:
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 24 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.a.s. Mobilificio Misa*, sede e stabilimento in Senigallia (Ancona), fallita in data 22 ottobre 1986:
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Lenco Italia*, con sede in Osimo (Ancona), fallita in data 4 aprile 1986:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.r.l. P.I.R.*, con sede in Bellocchi di Fano (Pesaro):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Rogin*, con sede e stabilimento in Potenza Picena (Macerata), fallita in data 19 luglio 1986:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

15) *S.r.l. Zampetti Enrico*, con sede in Angeli di Rosora (Ancona):
periodo: dal 16 febbraio 1987 al 17 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Zampetti Enrico*, con sede in Angeli di Rosora (Ancona), fallita in data 18 marzo 1987:
periodo: dal 18 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo* di Montesilvano (Pescara), stabilimento di Filottrano (Ancona):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. I.F.I. Calcestruzzi*, con sede in Porto S. Giorgio e stabilimento in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno):
periodo dal 24 novembre 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Stanford*, con sede in Bologna e stabilimento in Martinsicuro (Teramo), fallita in data 29 aprile 1986:
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 26 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Super*, con sede legale in Perugia, stabilimento di S. Sepolcro (Arezzo) e dal 1° agosto 1987 stabilimento di Foggia, già Buitoni:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Buitoni*, con sede legale in Perugia e stabilimenti in Perugia, S. Sepolcro (Arezzo) ed unità di Foggia:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. S.G.S. Ates* ora *S.G.S. Microelettronica*, sede e stabilimento in Catania:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano a lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A0030

Scioglimento della società cooperativa agricola a r.l. «M.A.I.P. Renzo Caldart - Meccanizzazione agricola industriale programmata», in Vedelago.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1987 la società cooperativa agricola a r.l. «M.A.I.P. Renzo Caldart - Meccanizzazione agricola industriale programmata», in Vedelago (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Luigi di Francia in data 19 maggio 1977, rep. n. 88669, reg. soc. 9283 - tribunale di Treviso, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Francesco Saija.

88A0083

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Gaetano Costa», in Palermo

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1987, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Gaetano Costa», con sede in Palermo, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

88A0032

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Azienda produttrice	Presidio medico - chirurgico	Numero di registrazione	Data decreto revoca
IFCI S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2 - codice fiscale 0220163037	Tuasan schiuma spray	9037	9-1-1987
IFCI S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2 - codice fiscale 0220163037	Tuasan deodorante spray disinfettante	9048	9-1-1987

87A11642

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Autorizzazione alla regione Toscana ad effettuare variazioni compensative di bilancio ai sensi dell'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Il CIPE, visto l'art. 26 della legge n. 308/1982, ha autorizzato, nella seduta del 2 dicembre 1987, la regione Toscana ad effettuare le seguenti variazioni compensative di bilancio:

in aumento, per L. 587.607.000, al proprio capitolo di bilancio recante somme da finalizzare agli interventi ex art. 8 della legge n. 308/1982;

in diminuzione per L. 587.607.000 dal capitolo di spesa per l'attuazione degli interventi ex art. 12 della legge n. 308/1982.

88A0063

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del 10° concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione a corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di novantasei impiegati civili al settimo livello di vari Ministeri.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 gennaio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al 10° concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione a corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di novantasei impiegati civili al settimo livello di vari Ministeri, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1987.

88A0134

REGIONE TOSCANA

Autorizzazioni a modificare le etichette delle acque minerali «S. Leopoldo» e «Sorgente Tesorino»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 10319 del 2 novembre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Idrotermale S. Leopoldo, con sede e stabilimento di produzione nel comune di Casciana Terme, via del Montevaso, provincia di Pisa, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «S. Leopoldo» e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimica e chimico-fisica nonché a riportarvi il codice a barre.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla sopraindicata delibera n. 10319/1987, della quale l'allegato medesimo è parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «S. Leopoldo» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 10827 del 16 novembre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Tesorino S.p.a., con sede legale in Empoli, via Roma, 50, e stabilimento di produzione in comune di Montopoli Val d'Arno, provincia di Pisa, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sorgente Tesorino» e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla sopracitata delibera n. 10827/1987, della quale l'allegato medesimo è parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Sorgente Tesorino» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A0068

PROVINCIA DI TRENTO

Rinnovo dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Pejo Fonte Alpina» in contenitori di cartone combibloc della capacità di ml 500 e 1000.

Si comunica che la società «Idropejo S.p.a.», con sede a Pejo (Trento), con deliberazione della giunta provinciale n. 11490 del 23 ottobre 1986 è stata autorizzata fino al 31 ottobre 1990 all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale «Pejo Fonte Alpina» in contenitori di cartone combibloc della capacità di un litro e di mezzo litro.

Detti contenitori saranno contraddistinti con etichette riportanti gli stessi disegni, diciture e colori di quelli delle etichette dell'acqua minerale naturale Pejo Fonte Alpina in contenitori di vetro di capacità analoga.

La predetta autorizzazione verrà riesaminata alla scadenza del 31 ottobre 1990, sulla base dei controlli di laboratorio che saranno effettuati su campioni dell'acqua minerale in parola nei contenitori oggetto della presente autorizzazione.

88A0033

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. *Distr. Giornali* LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 220.000**
	semestrale	**L. 120.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	annuale	**L. 28.000**
	semestrale	**L. 17.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
	annuale	**L. 105.000**
	semestrale	**L. 58.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 28.000**
	semestrale	**L. 17.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 60.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	annuale	**L. 375.000**
	semestrale	**L. 205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	**L. 800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione.	**L. 800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	*Prezzi di vendita* Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Abbonamento semestrale	**L. 65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100880110) **L. 800**